

## CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE

All'art. 97 del vigente CCNL dopo il nono comma è aggiunto il seguente decimo comma:

“I contratti a tempo parziale, stipulati successivamente la data di decorrenza del presente Accordo, in misura eccedente le percentuali indicate ai commi precedenti e/o non ottemperando alle procedure ivi previste, si considerano a tempo pieno sin dal momento della loro stipulazione con i corrispondenti obblighi retributivi e contributivi, il cui inadempimento impedisce il rilascio all'impresa del Durc di regolarità.”

La suddetta norma, specificatamente in materia di rilascio del Durc, avrà efficacia dal momento in cui la CNCE, recependo gli accordi contrattuali, emanerà le istruzioni operative a tutte le Casse Edili Artigiane, alle Edilcasse e alle Casse Edili partecipanti al sistema della CNCE.

. . . .omissis . . .

### Dichiarazioni a Verbale

Le Parti dichiarano che in data 9 marzo 2010, hanno sottoscritto un'intesa per l'“Interpretazione ed applicazione del comma 9 dell'art. 97 del CCNL per i lavoratori dipendenti delle impresa artigiane e PMI dell'edilizia e affini del 23 luglio 2008 (lavoro a tempo parziale)” di cui si riporta il comma 5:

“Le Parti firmatarie l'accordo del 23 luglio 2008, convengono che il comma 9 sopra indicato, va interpretato nella possibilità, per le imprese che occupano da 0 a 3 dipendenti, di assumere un solo dipendente con contratto part-time, definendo convenzionalmente in 912 ore annuali il tetto massimo usufruibile”.

Si concorda inoltre che, al fine di un costante monitoraggio sulla materia, a livello territoriale le Parti verificheranno l'effettiva applicazione del nuovo comma 10, con particolare riferimento alla comunicazione preventiva attuabile esclusivamente attraverso le Associazioni artigiane di categoria firmatarie il CCNL.